



COMUNE DI PREDAIA

(Provincia di Trento)

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 124 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Commissione Edilizia Comunale del Comune di Predaia in gestione associata con il Comune di Sfruz: nomina del sig. Corazzolla Antonio, comandante dei vigili del Fuoco di Tres, in sostituzione del sig. Dal Ri Gianni, dimissionario per ragioni di rotazione incarico tra i comandanti dei cinque corpi volontari dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio comunale.

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **MAGGIO**, alle ore 18.00, presso la solita sala delle adunanze a Taio, a seguito di regolare convocazione si è riunita la Giunta Comunale.

Alla trattazione in oggetto sono presenti i Signori:

Nominativo	Presente	Assente Giustificato	Assente Ingustificato
FORNO PAOLO	X		
CASARI MIRCO	X		
CHINI ELISA	X		
CHINI LUCA	X		
IACHELINI MARIA	X		
RIZZARDI LORENZO	X		
ZADRA MASSIMO		X	

Assiste il Segretario Comunale Sostituto, dott.ssa MICHELA CALOVI.

Accertata la validità dell'adunanza, il Sindaco PAOLO FORNO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Invita quindi la Giunta alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Commissione Edilizia Comunale del Comune di Predaia in gestione associata con il Comune di Sfruz: nomina del sig. Corazzolla Antonio, comandante dei vigili del Fuoco di Tres, in sostituzione del sig. Dal Ri Gianni, dimissionario per ragioni di rotazione incarico tra i comandanti dei cinque corpi volontari dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 241 di data 28/09/2017 con la quale veniva nominata la Commissione Edilizia Comunale del Comune di Predaia in gestione associata con il Comune di Sfruz nel numero di 5 componenti, oltre all'assessore competente in materia e al comandante di uno dei cinque corpi volontari dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio comunale, con incarico annuale a rotazione, così composta:

- **Assessore competente** in materia di urbanistica ed edilizia o suo sostituto – presidente;
- **Comandante pro-tempore del Corpo Volontari locale dei Vigili del Fuoco** o suo sostituto, con diritto di voto per quanto di sua competenza (nominato con delibera n. 139/2017 il Comandante del Corpo di Taio Sig. Dal Ri Gianni);
- **Remo Zulberti**, Architetto esperto in pianificazione e urbanistica;
- **Gabriele Venturini**, Architetto esperto in progettazione edilizia;
- **Michele Camin**, Geologo;
- **Luca Gottardi**, Ingegnere esperto in progettazione di opere private e pubbliche;
- **Stefani Dusini**, Avvocato esperto in materia edilizia e urbanistica;

Visto l'art. 9, commi 1 e 2 della L.P. 4.8.2015, n. 15 che testualmente recita:

Art. 9

Commissione edilizia comunale

1. I comuni istituiscono la commissione edilizia comunale (CEC), quale organo tecnico-consultivo in materia edilizia. Il regolamento edilizio, fatte salve le previsioni espressamente dettate da questa legge, ne determina la composizione, le modalità di funzionamento e individua gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica soggetti al suo parere. La CEC esercita l'attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati.

2. Nel disciplinare la composizione della CEC il regolamento edilizio comunale rispetta le seguenti condizioni, in particolare:

- a) il sindaco o l'assessore all'urbanistica è componente della commissione e la presiede;*
- b) il numero massimo dei componenti, compreso il presidente, non può superare cinque componenti nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, sette componenti per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti. Almeno due componenti sono tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali;*
- c) non possono essere nominati componenti della commissione consiglieri o assessori comunali, fatta eccezione per gli assessori competenti in materia di urbanistica ed edilizia;*
- d) i comandanti del corpo dei vigili del fuoco permanente e dei corpi dei vigili del fuoco volontari o i loro sostituti, componenti di diritto delle commissioni edilizie ai sensi degli articoli 3 e 16 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi), non sono computati ai fini del rispetto del numero massimo previsto dalla lettera b). Nei comuni in cui è presente una pluralità di corpi volontari si applica l'articolo 17, comma 9, della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 (Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento). I comandanti o i loro sostituti partecipano alle commissioni con diritto di voto anche se sono consiglieri o assessori comunali;*
- e) l'individuazione dei componenti diversi da quelli previsti dalle lettere a), c) e d) avviene attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili, dando evidenza sul sito del comune delle modalità e dei criteri di selezione adottati, dei relativi fattori di ponderazione e dell'esito finale della valutazione delle candidature ammesse.*

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 63/2015, poi confermata dalla già citata deliberazione n. 241/2017, che stabilisce che il comandante del Corpo dei vigili del fuoco volontari è nominato annualmente sulle cinque Stazioni locali dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio comunale di Predaia;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 139/2017 di nomina del sig. Gianni Dal Ri;

Sentito l'assessore all'Urbanistica ed Edilizia sig. Massimo Zadra e ritenuto necessario procedere alla sostituzione dell'attuale comandante dei Vigili del Fuoco della Stazione di Taio sig. Dal Ri Gianni, con il comandante della stazione di Tres sig. Corazzolla Antonio, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con la deliberazione n. 63/2015 sopra richiamata, che prevede la rotazione annuale dei Comandanti delle cinque Stazioni locali dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio comunale.

Preso atto che il sig. Dal Ri Gianni ha ricoperto la carica all'interno della Commissione Edilizia a partire dal 15/06/2017, e che il periodo di validità della nomina si concluderà il 15/06/2018, al fine di garantire la rotazione dei comandanti di ogni Corpo.

Preso atto della disponibilità del sig. Corazzolla Antonio al subentro nella Commissione Edilizia Comunale, con decorrenza dalla convocazione successiva al 15/06/2018;

Ricordato, per quanto riguarda il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale che:

- le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni sono affidate ad un funzionario incaricato dell'Ufficio Tecnico, senza diritto di voto, che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno della Commissione edilizia;
- la Commissione rimane in carica per il periodo di durata della Giunta Comunale a seguito del rinnovo delle amministrazioni comunali e comunque continuerà ad operare in regime di prorogatio fino alla nomina dei successori;
- i componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni, decadono e vengono sostituiti con le medesime modalità di cui all'art. 36 della L.P. 4.3.2008, n.1. Identicamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo;
- in caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal componente ordinario più anziano presente;
- per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla Commissione Edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto;
- il Presidente potrà consentire che il progettista venga sentito in Commissione su richiesta della stessa, del funzionario incaricato dell'Ufficio Tecnico o del progettista medesimo;
- ai sensi degli articoli 3 e 16 della L.R. 20 agosto 1954 n. 24, il Comandante dei Vigili del Fuoco partecipa di diritto alla Commissione Edilizia Comunale, ma non è computabile ai fini del rispetto del numero massimo previsto dal comma 2 lett. b) dell'articolo 9 della L.P. n. 15/2015;

Dato atto che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso, ex art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L, il parere favorevole di **regolarità tecnico-amministrativa** da parte del Segretario Comunale sostituto e che non è stato richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente provvedimento non ha implicazioni contabili;

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1.2.2005 n. 3/L;

Vista la L.P. 4.8.2015 n. 15 e s.m.;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. di nominare, per quanto esposto in premessa, il sig. Corazzolla Antonio, comandante pro tempore della Stazione dei Vigili del Fuoco di Tres, in qualità di membro della Commissione Edilizia Comunale, in sostituzione del sig. Dal Ri Gianni, dimissionario per ragioni di rotazione incarico tra i comandanti dei cinque corpi volontari dei Vigili del Fuoco presenti sul territorio comunale, come stabilito con deliberazioni giuntale n. 63/2015 e 241/2017, richiamate in premessa;
2. di dare atto, per quanto sub 1., che la Commissione Edilizia Comunale, con decorrenza dalla data di esecutività della presente deliberazione, risulterà così composta:
 - **Assessore competente** in materia di urbanistica ed edilizia o suo sostituto – presidente;

- **Comandante pro-tempore del Corpo Volontari locale dei Vigili del Fuoco di Tres, sig. Corazzolla Antonio;**
- **Remo Zulberti**, Architetto esperto in pianificazione e urbanistica;
- **Gabriele Venturini**, Architetto esperto in progettazione edilizia;
- **Michele Camin**, Geologo;
- **Luca Gottardi**, Ingegnere esperto in progettazione di opere private e pubbliche;
- **Stefani Dusini**, Avvocato esperto in materia edilizia e urbanistica;

3. di dare atto che le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni sono affidate ad un funzionario incaricato dell'Ufficio Tecnico Comunale, senza diritto di voto che relazionerà sulle pratiche all'ordine del giorno. Il diritto di presenza ai lavori della Commissione rimane comunque garantito nei confronti del Responsabile del Servizio Gestione del Territorio e servizi ai cittadini;
4. di dare atto che la Commissione Edilizia dura in carica per il periodo di durata della Giunta Comunale a seguito del rinnovo delle Amministrazioni Comunali e comunque continuerà ad operare in regime di *prorogatio* fino alla nomina dei successori;
5. di comunicare la presente deliberazione al sig. Corazzolla Antonio e, per conoscenza, a tutti i componenti della Commissione edilizia comunale;
6. di dichiarare il presente atto esecutivo **a pubblicazione avvenuta**, ai sensi dell'art. 79, comma 3, del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - reclamo alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 52 - comma 13 - della L.R. 04.01.1993, n. 1 come sostituito con l'art. 12 della L.R. 23.10.1998, n. 10;
 - ricorso straordinario entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

Data lettura del presente verbale, lo stesso viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Paolo Forno

IL SEGRETARIO COMUNALE SOSTITUTO

dott.ssa Michela Calovi

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).